

Diritti autore regime forfettario: quando conta la correlazione

SINTESI OPERATIVA

La gestione dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'autore rappresenta, per i professionisti che operano nel regime agevolato, una questione tutt'altro che semplice. Non esiste una regola universale: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito – attraverso la circolare n. 9/E del 2019 – che tutto ruota attorno al concetto di correlazione con l'attività professionale effettivamente svolta. Un principio apparentemente lineare, ma che nella prassi applicativa genera non pochi dubbi interpretativi.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La gestione dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'autore rappresenta, per i professionisti che operano nel regime agevolato, una questione tutt'altro che semplice. Non esiste una regola universale: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito – attraverso la circolare n. 9/E del 2019 – che tutto ruota attorno al concetto di **correlazione** con l'attività professionale effettivamente svolta. Un principio apparentemente lineare, ma che nella prassi applicativa genera non pochi dubbi interpretativi.

Quando un professionista in forfettario cede i diritti su un'opera dell'ingegno, occorre verificare se quella cessione sia nata dall'attività lavorativa abituale oppure no. Nel primo caso i compensi entrano nel perimetro del regime agevolato, nel secondo seguono binari fiscali completamente diversi. La questione, come spesso accade, non è puramente teorica: influisce sulla verifica delle soglie di permanenza nel regime (85.000 euro, ora estese a 100.000 per alcuni codici ATECO), sul calcolo dell'imposta sostitutiva, sull'applicazione o meno delle ritenute d'acconto.



Cosa sapere in un minuto

- ♦ **Correlazione essenziale:** I proventi da diritti d'autore in regime forfettario sono agevolati solo se direttamente collegati all'attività professionale svolta, come chiarito da AE con circolare 9/E/2019.
- ♦ **Impatto sulla soglia:** Se correlati, i compensi rientrano nel calcolo per la permanenza nel forfettario (limite ora a 100.000 euro per alcuni ATECO) e nell'imponibile soggetto a imposta sostitutiva.
- ♦ **Abolizione ritenute:** Il committente non applica ritenuta d'acconto su proventi correlati se il professionista autodichiara il regime forfettario e la correlazione.
- ♦ **Abbattimento forfettario:** Sui compensi da opere dell'ingegno spetta una riduzione del 40% (under 35 anni) o del 25% (over 35), con indicazione speciale nel modello Redditi (LM22).
- ♦ **No INPS:** I compensi da diritti d'autore non sono soggetti a contributi previdenziali, a prescindere dalla correlazione.
- ♦ **Attenzione ai controlli:** L'Agenzia verifica la reale sussistenza della correlazione; occorre documentare il collegamento tra opera e attività.

IL PRINCIPIO DELLA CORRELAZIONE NEL REGIME FORFETTARIO

Secondo quanto previsto dall'Agenzia, la **correlazione tra diritti autore e regime forfettario** sussiste quando – analizzando i fatti concreti – quei proventi non si sarebbero mai materializzati senza lo svolgimento dell'attività di lavoro autonomo. È un criterio sostanziale, non formale.

Si consideri il caso di un consulente marketing che scrive un manuale sulle strategie digitali: l'opera nasce direttamente dalla sua esperienza professionale, dai clienti seguiti, dalle competenze maturate sul campo. Qui la correlazione è evidente. Diverso sarebbe se lo stesso consulente pubblicasse un libro di ricette di cucina: nessun legame con l'attività professionale, quindi nessuna attrazione nel forfettario.

La circolare 9/E del 2019 ha fissato questo principio, successivamente ribadito dall'interpello n. 517 dello stesso anno. Vale la pena notare che il criterio non è automatico: richiede sempre una valutazione caso per caso. Nella prassi operativa, questo significa che il professionista deve essere in grado di dimostrare – eventualmente in sede di controllo – il collegamento effettivo tra opera ceduta e attività svolta.

QUANDO I DIRITTI D'AUTORE CONTANO PER LA SOGLIA

Una volta accertata la correlazione, i compensi per cessione di diritti d'autore **concorrono alla verifica della soglia annuale** prevista per il regime forfettario. All'epoca dell'interpello 517/2019 il limite era fissato a 65.000 euro, poi elevato prima a 85.000 e attualmente – per alcune categorie – portato a 100.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025.

Il meccanismo è il seguente: i proventi correlati entrano nel calcolo del fatturato complessivo che determina la permanenza o l'uscita dal regime agevolato. Ma attenzione: pur essendo inclusi nella soglia, questi compensi mantengono una propria modalità di determinazione dell'imponibile, disciplinata dall'articolo 54-octies del TUIR (l'ex comma 8 dell'art. 54, trasfuso in un articolo autonomo con il D.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192).

I diritti d'autore non correlati, invece, restano fuori da questo calcolo. Non pesano sulla soglia degli 85.000/100.000 euro e vengono tassati secondo le regole ordinarie previste per i redditi di lavoro autonomo o – in alcuni casi – come redditi diversi. Il committente applicherà la ritenuta d'acconto del 20% sull'imponibile, il professionista dichiarerà i compensi nel quadro RL del modello Redditi, con tassazione IRPEF progressiva.

L'ABBATTIMENTO FORFETTARIO PREVISTO DALLA NORMA

Secondo quanto previsto dall'art. 54-octies TUIR, i compensi da opere dell'ingegno beneficiano di un **abbattimento forfettario** del 25% o del 40%. La percentuale varia in base all'età del percettore: chi ha meno di 35 anni al momento della percezione del compenso può applicare la riduzione del 40%, chi ha superato questa soglia deve accontentarsi del 25%.

Prendiamo ad esempio Chiara, psicologa in regime forfettario che ha 31 anni. Scrive un e-book sulla gestione dello stress lavorativo, frutto delle sue competenze professionali e delle sessioni con i pazienti. Un editore le riconosce 4.000 euro per i diritti di pubblicazione. La correlazione c'è: senza l'attività di psicologa, quel libro non sarebbe mai nato.

Calcolo: applicando l'abbattimento del 40% (under 35), l'imponibile scende a 2.400 euro (60% di 4.000). Questo importo si somma agli altri compensi professionali di Chiara per determinare la base su cui calcolare l'imposta sostitutiva (15% o 5% per le nuove attività). I 4.000 euro lordi, inoltre, contribuiscono al raggiungimento della soglia annuale di 85.000 euro.

Se invece Chiara avesse 38 anni, l'abbattimento scenderebbe al 25%: imponibile 3.000 euro (75% di 4.000). Stessa logica, percentuali diverse.

Cosa accade se Chiara scrivesse invece un romanzo giallo, del tutto estraneo alla sua professione? Nessuna correlazione. I 4.000 euro non entrerebbero nel forfettario, non conterebbero per la soglia. Il committente applicherebbe la ritenuta del 20% sull'imponibile (calcolato sempre con l'abbattimento del 40%), Chiara dichiarerebbe il compenso nel quadro RL e pagherebbe IRPEF secondo gli scaglioni ordinari.

I LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2025

Le istruzioni ministeriali per il modello Redditi 2025 forniscono indicazioni precise, anche se non sempre di immediata comprensione. Quando i diritti d'autore sono correlati all'attività professionale svolta in regime forfettario, vanno indicati nel **rigo LM22, colonna 4**. Non nella colonna 3, dove finiscono gli altri compensi professionali.

Nella colonna 5 dello stesso rigo si determina il reddito imponibile complessivo: si moltiplica l'importo di colonna 3 per il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO (indicato in colonna 2), e si aggiunge l'importo di colonna 4 moltiplicato per 0,75 (se over 35) o 0,60 (se under 35). Il risultato rappresenta la base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva.

Per i diritti d'autore non correlati, invece, si usa il quadro RL. Al rigo RL25, colonna 2, vanno i proventi lordi derivanti dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno. Al rigo RL31 si indica la deduzione forfettaria: 25% dei proventi di RL25 per gli over 35, 40% per gli under 35. L'imponibile residuo viene tassato con IRPEF ordinaria.

Un esempio numerico può chiarire. Alessio, 27 anni, web designer in forfettario (coefficiente di redditività 78%):

- ◆ Compensi ordinari nel 2025: 45.000 euro
- ◆ Diritti d'autore correlati (template grafici venduti): 8.000 euro
- ◆ Diritti d'autore non correlati (illustrazioni per un libro per bambini): 2.500 euro

Compilazione LM22:

- ◆ Colonna 3: 45.000
- ◆ Colonna 4: 8.000
- ◆ Calcolo reddito imponibile (colonna 5): $(45.000 \times 0,78) + (8.000 \times 0,60) = 35.100 + 4.800 = \mathbf{39.900 \text{ euro}}$
- ◆ Imposta sostitutiva 15%: 5.985 euro

Compilazione RL:

- ◆ RL25, colonna 2: 2.500
- ◆ RL31: 1.000 (40% di 2.500)
- ◆ Imponibile: 1.500 euro (da tassare con IRPEF)

Ai $45.000 + 8.000 = 53.000$ euro si verifica il rispetto della soglia. I 2.500 euro non correlati non contano.

I CASI PRATICI A CONFRONTO

La casistica concreta aiuta a comprendere i confini – talvolta sfumati – del concetto di correlazione. Analizziamo tre situazioni diverse.

Primo caso: Davide è un ingegnere civile in regime forfettario. Progetta edifici, segue cantieri, si occupa di certificazioni. Nel tempo libero ha una passione: la fotografia di paesaggi montani. Una casa editrice gli acquista i diritti per l'uso di 30 sue fotografie in un libro di turismo alpino, riconoscendogli 5.000 euro.

Qui non c'è alcuna correlazione. L'ingegneria civile e la fotografia artistica sono ambiti completamente distinti. I 5.000 euro non entrano nel forfettario, non pesano sulla soglia, subiscono ritenuta ordinaria del 20% sull'imponibile (calcolato con l'abbattimento previsto in base all'età). Davide li dichiarerà nel quadro RL del modello Redditi.

Secondo caso: Francesca è una nutrizionista in regime forfettario. Tiene un blog molto seguito dove pubblica articoli su alimentazione, diete e benessere. Scrive un manuale "Nutrizione consapevole: guida pratica" che un editore decide di pubblicare, riconoscendole 12.000 euro di anticipo sui diritti.

Qui la correlazione è forte: il libro nasce direttamente dalla sua competenza professionale, dai contenuti sviluppati per i clienti, dalla sua attività quotidiana. I 12.000 euro entrano nel forfettario. Francesca (ipotizziamo abbia 29 anni) applica



l'abbattimento del 40%: imponibile 7.200 euro, da sommare agli altri compensi per l'imposta sostitutiva. I 12.000 euro lordi contano per la verifica della soglia.

Terzo caso: Giovanni è un avvocato penalista in regime forfettario. Oltre alla professione forense, è autore di racconti noir che pubblica su riviste letterarie. Un editore gli offre 8.000 euro per i diritti del suo ultimo romanzo giallo.

Situazione più delicata. Formalmente Giovanni è avvocato, non scrittore professionista. Però si potrebbe argomentare che la sua conoscenza del diritto penale, dei meccanismi processuali, della psicologia criminale alimenta la scrittura dei racconti. L'Agenzia delle Entrate tende però a essere restrittiva: secondo la prassi amministrativa, per professioni come avvocati, commercialisti, medici – che hanno albi professionali con attività non creative – difficilmente si riconosce la correlazione con opere letterarie, salvo che queste siano espressamente tecniche (manuali giuridici, commentari legislativi). Nel caso di Giovanni, quindi, è probabile che i diritti sul romanzo giallo vadano considerati non correlati, con conseguente tassazione ordinaria fuori dal forfettario.

■ RITENUTE E AUTODICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Quando i diritti d'autore risultano correlati e il percipiente opera in regime forfettario, il sostituto d'imposta (committente) **non applica ritenute d'acconto**. Questo vale ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 190/2014.

Perché il committente possa esimersi dal trattenere la ritenuta, occorre acquisire una **dichiarazione del professionista** che attesti sotto la propria responsabilità la correlazione tra i compensi percepiti per diritti d'autore e l'attività autonoma esercitata in regime forfettario. È una dichiarazione sostanziale: non basta affermare genericamente la correlazione, serve che sia effettivamente riscontrabile.

Nella pratica professionale si osserva che molti committenti richiedono questa autodichiarazione in forma scritta, allegata alla fattura o conservata agli atti. Non esiste un modello ufficiale: ciascun soggetto può predisporre un testo libero, purché contenga gli elementi essenziali (dichiarazione di essere in regime forfettario, attestazione della correlazione, riferimenti alla circolare 9/E/2019 e all'interpello 517/2019).

Se la correlazione non sussiste, o se non viene fornita l'autodichiarazione, il committente applica le ritenute ordinarie previste per i compensi di lavoro autonomo: 20% sull'imponibile (già ridotto del 25% o 40%). Il professionista, poi, in sede di dichiarazione annuale, provvederà a conguagliare l'imposta dovuta.

■ ASPETTI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI

Vale la pena ricordare un aspetto rilevante: i compensi da diritti d'autore **non sono soggetti a contribuzione previdenziale INPS**. Questo vale sia che siano correlati all'attività professionale sia che non lo siano. La natura intrinsecamente creativa dell'opera – tutelata dalla normativa sul diritto d'autore – esclude l'assoggettamento ai contributi previdenziali.

Per un professionista in regime forfettario questo significa che sui diritti d'autore correlati si pagherà solo l'imposta sostitutiva (15% o 5%), senza alcun aggravio contributivo. Un vantaggio non trascurabile, considerando che i normali compensi professionali – anche nel forfettario – comportano comunque il versamento dei contributi alla gestione separata INPS (con aliquote che nel 2025 si attestano intorno al 26,23% per i non iscritti ad altre gestioni).

■ PROSPETTIVE INTERPRETATIVE E CONTROLLI

L'Agenzia delle Entrate ha intensificato negli ultimi anni i controlli sui compensi da diritti d'autore percepiti da contribuenti in regime forfettario. L'obiettivo è verificare l'effettiva sussistenza della correlazione dichiarata, evitando che proventi ordinari vengano artificiosamente qualificati come diritti d'autore per beneficiare dell'abbattimento forfettario.

Nella prassi amministrativa emergono alcuni elementi di attenzione: la continuità temporale (se i diritti vengono ceduti regolarmente, potrebbero configurare un'attività abituale), la professionalità dell'autore (un professionista iscritto a un albo che non prevede attività creative difficilmente può vantare correlazione per opere letterarie generiche), la coerenza tra opera ceduta e competenze professionali effettive.



Occorre poi considerare che la normativa – in assenza di modifiche legislative – rimane quella consolidata dalla circolare 9/E/2019 e dall'interpello 517/2019. Il passaggio del comma 8 dell'art. 54 TUIR nel nuovo art. 54-octies (operato dal D.lgs. 192/2024) rappresenta una mera ricollocazione sistematica, senza modifiche sostanziali al meccanismo di calcolo.

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (29/10/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*